



Class. 2.4.2

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prof. N. **0142034/24**
Data **29/07/2024**

ORDINANZA N. 17/2024

OGGETTO: Focolaio di Peste Suina Africana (PSA).

Istituzione Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza.

Stabilimento: AZ. AGR. CANTONI ELIO DI CANTONI VIRGINIA - C.NA MOLINO PESCHIERA - CAP 20080 BESATE (MI) - codice aziendale 022MI008/2.

Proprietario e detentore: AZ. AGR. CANTONI ELIO DI CANTONI VIRGINIA - sede legale - LOC. MOLINO PESCHIERA - BESATE (MI).

Codice fiscale CUUA: CNTVGN61L44F783V.

IL DIRETTORE SC SANITÀ ANIMALE

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 e s.m.i della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



VISTO il Decreto 28 giugno 2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la Deliberazione n. 774 del 16/09/2022 di presa d'atto della DGR n. XI/6917 del 12/09/2022 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 della ATS della Città Metropolitana di Milano;

VISTI gli esiti dei campionamenti effettuati in data 24/07/2024, conferimenti IZSLER Milano n. 2024/230622 (RdP n. 2024/276625 del 26/07/2024), n. 2024/230613 (RdP n. 2024/276627 del 26/07/2024), n. 2024/230618 (RdP n. 2024/276626 del 26/07/2024), che rilevano la positività al virus della Peste Suina Africana nell'allevamento suino AZ. AGR. CANTONI ELIO DI CANTONI VIRGINIA- codice aziendale 022MI008/2;

VISTI gli esiti dei campionamenti effettuati in data 25/07/2024, conferimenti IZSLER Pavia n. 2024/231713 (RdP n. 2024/276661 del 26/07/2024), n. 2024/231716 (RdP n. 2024/276666 del 26/07/2024), che rilevano la positività al virus della Peste Suina Africana nell'allevamento suino AZ. AGR. CANTONI ELIO DI CANTONI VIRGINIA- codice aziendale 022MI008/2;

VISTO l'esito emesso in data 26/07/2024 dal Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP) sito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, sede di Perugia (RdP n. 60699 del 26/07/2024 e RdP n. 60698 del 26/07/2024), che conferma la positività al virus della Peste Suina Africana (prot. ATS Milano n. 140860/24 e n.140816/24 del 26/07/2024);

VISTA l'ordinanza di sequestro e abbattimento n. 54 del 25/07/2024, prot. ATS Milano n.0141121/24 del 26/07/2024, con la quale si ordina il sequestro dello stabilimento e si dispone l'immediato abbattimento di tutti i suidi presenti, la distruzione dei capi morti e abbattuti e la distruzione o l'apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati;

VISTO il verbale di sopralluogo BGHMSM2024/26090-V del 28/07/2024 in cui si attesta l'esecuzione, sotto controllo di un veterinario ufficiale, delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dei locali e di tutte le attrezzature nell'azienda sede del focolaio;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 3, lettera a) del Regolamento di Esecuzione n. 594/2023, dell'articolo 21, paragrafo 1 del Reg (UE) 2020/687 e all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di zone di restrizione, di estensione e durata conformi rispettivamente all'allegato V e X del Reg (UE) 2020/687, comprendenti una zona di protezione nel raggio di 3 Km intorno allo stabilimento sede di focolaio n.2024/1 101 ed una

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km, nonché di definire, in tali zone, le misure di applicazione previste dal Reg (UE) 2020/687;

ORDINA

- **L'istituzione della Zona di Protezione da PSA**, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di: **BESATE - BUBBIANO - MORIMONDO - MOTTA VISCONTI - VERNATE** e che coinvolge gli **allevamenti** indicati in allegato, ricadenti nei Comuni di: **BESATE - MORIMONDO - MOTTA VISCONTI - VERNATE**.
- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e relativi allegati, nella zona di PROTEZIONE:
 - a) censimento di tutte le aziende suinicole ed effettuazione, da parte dei Distretti Veterinari competenti, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti suinicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Manuale operativo Pesti suine rev.n.3, capitolo 4.2 e conformemente all'art. 3 e all'allegato I del Regolamento (UE) 2020/687;
 - b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a PSA sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Dipartimento Veterinario dell'ATS Milano che svolge gli opportuni accertamenti;
 - c) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la PSA. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per PSA conformemente all'allegato VII del Reg (UE) 2020/687;
 - d) le deroghe ai divieti sono concesse nel rispetto del Reg. (UE) 2020/687 e nel rispetto delle competenze definite dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 136/2022, in accordo alle modalità definite dalla Regione; ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali verso la zona di protezione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di protezione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
 - e) i Distretti Veterinari competenti dispongono e supervisionano che, nella zona soggetta a restrizioni, tutti i corpi interi di suidi selvatici o detenuti morti o parti di essi siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto, preferibilmente all'interno della zona e ove ciò non sia possibile, previa nulla osta della AC competente per destinazione;
 - f) è vietata la movimentazione di suidi dalla zona di protezione; la Regione può autorizzare, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21 e secondo modalità e protocolli definiti e, comunque, nel rispetto delle condizioni del Reg (UE) 2020/687, il trasporto diretto a uno stabilimento di macellazione appositamente designato;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- g) è vietata la movimentazione di carni fresche dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui la Regione, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21, l'autorizzi alle condizioni dell'articolo 33 e dell'allegato IX del Reg (UE) 2020/687;
- h) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di protezione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione della peste suina africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
- i) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della PSA, riportati nel Manuale operativo delle pesti; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
- j) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;
- k) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettieri e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 35 del Reg (UE) 2020/687 e al Decreto Legislativo 136/2022, articolo 21, la Regione può, in deroga, autorizzare il trasporto a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus della Peste suina africana eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
- m) sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
- n) è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
- o) sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie sensibili da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 15 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta a condizione che siano state effettuate le attività di cui alla lettera a).

- **L'istituzione della Zona di Sorveglianza da PSA**, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di: **ABBIATEGRASSO – BINASCO – CALVIGNASCO – CASARILE – GAGGIANO - GUDO VISCONTI - NOVIGLIO-OZZERO - ROSATE-VERMEZZO CON ZELO - ZIBIDO SAN GIACOMO** e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni: **GUDO VISCONTI – NOVIGLIO – OZZERO – ROSATE - ZIBIDO SAN GIACOMO**;
- L'adozione nella zona di **SORVEGLIANZA** delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:



- a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento di tutte le aziende suinicole e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
- b) segnalazione immediata di eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a PSA, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell'ATS Milano che svolge gli opportuni accertamenti;
- c) applicazione dei divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la PSA. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per PSA, conformemente all'allegato VII del Reg (UE) 2020/687;
- d) le deroghe ai divieti sono concesse nel rispetto del Reg. (UE) 2020/687 e nel rispetto delle competenze definite dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 136/2022, in accordo alle modalità definite dalla Regione; ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali, verso la zona di sorveglianza o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di sorveglianza;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
- e) è vietata la movimentazione di suidi in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, comunque nel rispetto delle condizioni del Reg (UE) 2020/687; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- f) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione della peste suina africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
- g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della PSA riportati nel Manuale operativo delle pesti; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
- h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;
- i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettiera e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 51 del Reg (UE) 2020/687 e al Decreto Legislativo 136/2022, articolo 21, la Regione può, in deroga, rilasciare autorizzazione per invio a un impianto autorizzato;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Via F. Turati, 4 – Cernusco sul naviglio (MI) 20063 – tel. 02.85789713 Fax 02.85782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.itPEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



- j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
- k) Sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
- l) è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
- m) sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta, a condizione che siano state effettuate le attività di cui alla lettera a).

Eventuali depopolamenti preventivi nelle succitate zone di restrizione saranno disposti con apposita Ordinanza di ATS Milano, su autorizzazione Regionale, previo parere del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario, ed effettuati con le modalità più opportune e in base ad una analisi del rischio in funzione del contesto epidemiologico e delle modalità di allevamento.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende suinicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura dei Distretti Veterinari Melegnano e Ovest Milanese.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Allegati:

n. 1 022MI008 - Mappa 1

n. 2 022MI008 - Mappa 2

n. 3 022MI008 - Elenco Comuni e Allevamenti in ZP e ZS

Il Direttore SC Sanità Animale
(Antonino Lipari)